



Delibera della Giunta Regionale n. 875 del 28/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

Oggetto dell'Atto:

COLLABORAZIONE CON L'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE - DETERMINAZIONI - .

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso:

a) che la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, all'art. 51 ha dettato nuove “Norme in materia di Autorità di bacino”, sostituendo integralmente gli artt. 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) che, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221:

- al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 3, prevede che “con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali”;

- al comma 4, prevede che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”;

c) che l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce che “4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.”;

d) che l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comma 1, lettera e, punti 3 e 10, stabilisce che il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende, in particolare, il bacino idrografico del Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed i bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017, all'art. 12:

- comma 1, stabilisce “Ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989. I segretari generali delle Autorità di bacino nazionali restano in carica e sono incaricati dell'attuazione del presente decreto ai fini dell'avvio operativo delle Autorità di bacino, svolgendo le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali delle Autorità di bacino. (...)”;

- commi 6 e 7 detta disposizioni per disciplinare il periodo transitorio e garantire la continuità di funzioni tecniche e amministrative nelle more dell'avvio operativo dei nuovi enti stabilendo, e in particolare, si stabilisce che “Per le attività di cui al presente articolo i segretari generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino (comma 6). Fino all'emanazione del d.p.c.m. di cui all'art.63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6. Nelle more dell'emanazione del d.p.c.m., il Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti (comma 7) (...);

f) che con nota prot. n. 1083/STA del 20 gennaio 2017 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM) ha provveduto a trasmettere a tutte le Autorità di bacino e alle regioni il testo del decreto ministeriale n. 294 del 25.10.2016 e ha dato i primi indirizzi per l'avvio operativo delle nuove Autorità di bacino distrettuali;

Premesso, altresì,

a) che in data 2 febbraio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016 "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di Bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.";

b) che, tra l'altro, il predetto D.M. detta una disciplina transitoria al fine di dare attuazione alla riforma, prevedendo, nelle more dei D.P.C.M., da parte dei Segretari delle Autorità Nazionali, un'attività di ricognizione del personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 (che vengono soppresse a far data dall'entrata in vigore del D.M. come previsto all'art. 51 comma 4 della legge 221/2015) al fine di determinare gli assetti organizzativi e funzionali delle nuove Autorità distrettuali che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle Autorità di bacino soppresse;

c) che il predetto D.M., nelle more dei D.P.C.M., assegna altresì ai Segretari Generali delle Autorità di bacino nazionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 219/2010, che restano in carica, il ruolo di "commissario liquidatore" delle Autorità di bacino regionali;

CONSIDERATO che:

a) che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha svolto attività di coordinamento nei confronti delle Regioni e delle Autorità di Bacino comprese nel territorio distrettuale per la realizzazione dei Piani di Gestione Acque e Rischio di Alluvioni;

b) che sono in essere intese e coordinamento tra le Autorità di Bacino interregionali e regionali e quella del distretto, per la predisposizione di programmi di azione, studi ed interventi da inserire nella programmazione 2014-2020, ai fini dell'attuazione delle misure definite nei piani di cui alle Dir. 2000/60/CE e 2007/60/CE;

c) che l'Autorità di Distretto svolge un notevole ruolo nell'ambito del governo delle risorse idriche in ambito di Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale attraverso il Piano di Gestione delle Acque e nello sviluppo dei successivi cicli nonché nell'Osservatorio sulle risorse idriche ed azioni di pianificazione connesse;

d) che con delibera di Giunta n. 74 del 14 febbraio 2017, la Regione Campania ha preso atto di quanto disposto dal Decreto MATTM n. 294 del 25.10.2016 e ha tra l'altro assegnato alla Direzione Generale dei lavori pubblici il personale della Giunta regionale in servizio presso l'ex Autorità di bacino regionale Campania Centrale e l'ex Autorità di bacino regionale Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele;

e) che dal 17 febbraio 2017, data di entrata in vigore del citato D.M. n. 294 del 25 ottobre 2016, risultano soppresse tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e che, nelle more dell'avvio operativo delle nuove Autorità distrettuali e salvi gli esiti del contenzioso promosso dalla Regione Campania avverso gli atti sopraindicati, è necessario garantire lo svolgimento delle funzioni dalle stesse svolte;

f) che le funzioni di coordinamento per il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale sono attribuite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a far data dall'entrata in vigore del D.M. ai Segretari Generali delle ex Autorità di Bacino Nazionali, nelle more della nomina dei Segretari Generali di cui all'art. 63 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e fino alla stessa, al fine di provvedere agli adempimenti tecnico-amministrativi funzionali alla piena attuazione della riforma distrettuale, nonché a quelli tecnici previsti all'art. 12 comma 6 e 7 del citato D.M.;

g) che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Regione Campania, a seguito di confronti tecnico-scientifici, ritengono di reciproco interesse, al fine della migliore gestione delle rispettive competenze in materia di difesa suolo, sperimentare una forma di collaborazione, volta ad ottimizzare i processi di pianificazione e programmazione ad oggi attivati ed in corso per il territorio campano e ad assicurare l'efficacia e la coerenza degli interventi sui corpi idrici e sul demanio regionale da attuarsi nel prossimo periodo;

h) che costituisce interesse della Regione Campania che la sede legale dell'Autorità di Bacino sia ubicata presso il capoluogo campano;

RITENUTO necessario:

a) a tal fine, sottoscrivere apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. secondo lo schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, volto a definire le linee essenziali della collaborazione per la specifica disciplina dei rapporti *inter partes*;

VISTI:

a) la legge 8 maggio 1989, n. 183, per le parti ancora vigenti;

b) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219;

d) la legge 28 dicembre 2015, n. 221;

e) il D.M. 25 ottobre 2016;

f) la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare prot. 0001083/STA del 20/01/2017;

g) DGRC 74 del 14 febbraio 2017;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare schema di accordo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di inviare la presente deliberazione al Gabinetto del Presidente; alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema; alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile; alla Direzione Generale per il Governo del Territorio; alla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali; alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; alla Direzione Generale per le Risorse Umane, per le attività di competenza; alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali; alla U.O.D. Servizio geologico e coordinamento sistemi integrati di difesa suolo; alla Città Metropolitana di Napoli; alla Provincia di Avellino; alla Provincia di Benevento; alla Provincia di Caserta; alla Provincia di Salerno; all'Autorità di bacino regionale Campania Centrale; all'Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale del fiume Sele; alla Regione Basilicata; all'Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno; al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA); al B.U.R.C. per la pubblicazione.